

DECRETO 17 febbraio 2020 , n. 20

Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica. (20G00037)

Vigente al : 10-1-2026

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto l'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo cui, con decreto del Ministro dell'interno, sono disciplinati l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti ad aria compressa o a gas compresso a canna liscia ed a funzionamento non automatico aventi le caratteristiche di cui al medesimo articolo 2, terzo comma, secondo periodo, da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, e successive modifiche, il quale prevede, tra l'altro, che entro il 31 dicembre 2015, le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge n. 110 del 1975;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00429 espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2019;

Vista la comunicazione data al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0016014 del 9 agosto 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOPTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.** Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n.110 disciplina l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo degli strumenti marcatori, aventi le caratteristiche tecniche di cui al medesimo articolo 2, comma 3, secondo periodo, che possono essere impiegati a fini amatoriali e agonistici.
- 2.** Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di verifica della conformità dei prototipi degli strumenti marcatori di cui al comma 1 a cura del Banco Nazionale di prova.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «attività agonistica»: l'attività svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, in campi attrezzati, nell'ambito di attività sportive, praticate con allenamenti costanti e partecipando a gare o incontri, organizzati da associazioni, enti, società o soggetti privati, aventi come finalità quella di promuovere la pratica sportiva;
- b) «attività amatoriale»: l'attività svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, per divertimento o passione, in campi attrezzati, per motivi di intrattenimento o svago;
- c) «Banco Nazionale di prova»: il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n.110;
- d) «campi attrezzati»: aree autorizzate ed attrezzate per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche nelle quali sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose;
- e) «capsule marcatrici»: le capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto;
- f) «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche e integrazioni»;
- g) «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
- h) «strumento marcatore da impiegare nell'attività amatoriale»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;
- i) «strumento marcatore da impiegare nell'attività agonistica»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a

12,7 joule, purch  di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;

l) «verifica di conformit »: la verifica di conformit  da parte del Banco Nazionale di prova dei prototipi degli strumenti da impiegare nell'attivit  amatoriale ed in quella agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975.

Art. 3

Modalit  di verifica dei prototipi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2013, i prototipi degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivit  amatoriale e nell'attivit  agonistica sono inviati a cura e spese di chiunque intenda immetterli sul mercato al Banco Nazionale di prova, che ne verifica la conformit  alle caratteristiche di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 al fine di escludere la natura di armi.

2. Per la verifica di cui al comma 1 deve essere prodotta istanza al Banco Nazionale di prova, corredata di relazione tecnica, di disegni costruttivi e di fotografie relativi al prototipo dello strumento marcatore che si intende immettere sul mercato, con sottoscrizione autentica del richiedente, a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   nella facolt  del Banco Nazionale di prova richiedere ulteriore documentazione, ove necessaria.

3. Il Banco Nazionale di prova, verificata la conformit  di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni, rilascia il certificato delle prove balistiche eseguite ed attribuisce un numero identificativo che imprime sul prototipo. Al certificato rilasciato dal Banco Nazionale di prova sono equiparati i certificati delle prove balistiche eseguite dai Banchi di prova dei Paesi aderenti alla Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), in regime di reciprocit  in forza della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1  luglio 1969.

4. Chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, in relazione agli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, rilascia per ciascun esemplare idonea attestazione dalla quale risulti che l'esemplare medesimo è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità di cui al comma 1. Su ciascun esemplare immesso sul mercato è riportato il numero identificativo attribuito al prototipo dal Banco Nazionale di prova.

Art. 4

Acquisto, cessione e detenzione

- 1.** L'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, muniti dell'attestazione di conformità di cui all'articolo 3, comma 4, sono consentiti solo tra soggetti maggiorenni, previa esibizione da parte dell'acquirente o del cessionario di un documento di identità in corso di validità.
- 2.** Gli strumenti marcatori di cui al comma 1 devono essere detenuti e custoditi con la dovuta diligenza, al fine di evitare che se ne possano impossessare soggetti terzi. In ogni caso, gli strumenti marcatori devono essere custoditi scarichi, inseriti nella propria custodia in un luogo diverso da quello ove è custodito il relativo munizionamento, unitamente all'attestazione di conformità di cui all'art. 3, comma 4, da esibire a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 5

Porto e Trasporto

- 1.** Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività

amatoriale e in quella agonistica è vietato. È consentito esclusivamente nei campi attrezzati, per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche.

2. Gli strumenti marcatori devono essere trasportati, con ogni diligenza, scarichi ed inseriti nella loro custodia.

Art. 6

Utilizzo degli strumenti da impiegare
nell'attività amatoriale e in quella agonistica

1. L'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è consentito esclusivamente nei campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il loro utilizzo deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Di ogni evento i promotori devono darne avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Nei campi attrezzati deve essere garantita la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza prescritte dall'Allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento, con riguardo:

- a) all'area di svolgimento delle attività amatoriali e agonistiche;
- b) alla presenza degli assistenti di campo;
- c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- d) alle capsule marcatrici.

3. Gli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica possono essere utilizzati unicamente da soggetti maggiorenni e possono essere affidati ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, sotto la sorveglianza e previo consenso dell'esercente la potestà genitoriale, ovvero di un soggetto maggiorenne da questi delegato con atto che indichi le

generalità della persona delegata, l'attività cui si riferisce, il periodo ed il luogo in cui verrà svolta, eventuali limiti e condizioni al suo esercizio nonché, in caso di attività agonistica, l'esplicito assenso al suo svolgimento.

Art. 7

Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici

- 1.** Le capsule sferiche marcatrici utilizzate negli strumenti marcatori impiegati per le attività amatoriali ed agonistiche, in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2008, devono essere prive di sostanze o miscele classificate pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Regolamento (CE), in base ai criteri individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5.
- 2.** L'involucro e la miscela liquida presenti nelle capsule marcatrici di cui al comma 1 non devono risultare pericolosi per la salute e per l'ambiente, in relazione alle proprietà chimico-fisiche.
- 3.** Sia le sostanze contenute nell'involucro, sia quelle contenute nella miscela all'interno delle capsule marcatrici di cui al comma 1 devono essere «non bioaccumulabili» e «prontamente biodegradabili», secondo la definizione riportata nell'Allegato 1, Parte 4, del predetto Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Art. 8

Oneri informativi introdotti

- 1.** Il presente regolamento introduce gli oneri informativi indicati nell'allegato B) al presente decreto.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le aree già operanti come campi attrezzati non possono più essere utilizzate ove non siano adeguate alle prescrizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2.

Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti connessi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 febbraio 2020

Il Ministro: Lamorgese

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020

Interno, foglio n. 784

Allegato A) (articolo 6)

Requisiti minimi di sicurezza dei «campi attrezzati» per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche

1. Area di svolgimento delle attività amatoriali e agonistiche.

a) Nei «campi attrezzati» per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche deve essere individuata la cosiddetta «area di gioco», la cui estensione deve essere ben definita ed evidenziata con una linea di demarcazione lungo tutto il suo perimetro. A distanza di almeno 1,5 mt. al di fuori dalla linea di demarcazione deve essere allestita un'apposita rete di recinzione di sicurezza di altezza non inferiore a 4,5 mt.. La rete di recinzione, stabilmente sorretta, deve essere a maglia, di larghezza inferiore al calibro delle capsule marcatrici utilizzate da ciascuno strumento marcatore, di materiale e di consistenza idonea a resistere all'impatto ravvicinato, proporzionato alla forza impressa dallo strumento marcatore alla capsula marcatrice, rapportata all'energia cinetica erogata misurata in joules. In luogo della rete di recinzione di sicurezza è consentito l'uso di «arene gonfiabili», conformi alla normativa nazionale ed europea in materia.

All'interno dell'area di gioco deve essere prevista un'area di sicurezza, anch'essa delimitata da una rete di recinzione su almeno tre lati, atta a consentire l'ingresso e l'uscita dei giocatori.

b) Su tutto il perimetro dei «campi attrezzati» devono essere presenti cartelli di segnalazione, ben visibili dall'esterno e disposti ad almeno 1,5 mt. da terra, recanti l'indicazione: «Divieto per il pubblico di avvicinarsi ad una distanza inferiore ad un metro dalla rete» di recinzione di sicurezza.

2. Obbligo di avvalersi degli «Assistenti di campo».

a) All'interno dei «campi attrezzati» deve essere presente, prima di dare inizio e per l'arco temporale di svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche, almeno un assistente di campo.

b) Gli assistenti di campo debbono verificare l'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, verificare il regolare svolgimento del gioco ed il corretto utilizzo dei marcatori.

c) Le norme di sicurezza da osservare debbono essere ben visibili prima dell'ingresso nel «campo attrezzato» e riportate su cartelli posti ad un'altezza da terra di almeno 1,5 mt..

3. Uso dei dispositivi di protezione individuale.

a) Gli utilizzatori degli strumenti marcatori per le attività amatoriali ed agonistiche nei «campi attrezzati» e chiunque accede all'interno delle «aree di gioco» devono indossare idonei dispositivi muniti di adeguata imbottitura per la protezione del petto, del collo, delle mani e del viso.

b) Per la protezione del viso devono essere utilizzate maschere di materiale resistente idonee a coprire interamente il volto, munite di lenti realizzate secondo gli standard ASTM.

c) A cura dei titolari responsabili della gestione dei «campi attrezzati» sono individuate con idonea segnaletica le zone dove è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale.

4. Regolamento del «campo attrezzato».

In ciascun «campo attrezzato» il soggetto autorizzato, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del regolamento, è responsabile della gestione del campo ed a tal fine redige un Regolamento di gioco, che deve essere allegato all'istanza di autorizzazione e deve prevedere, tra l'altro, al fine di consentire l'effettiva verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, del regolare svolgimento del gioco e del corretto utilizzo dei marcatori, un numero progressivo degli assistenti di campo, parametrato in base alla capienza del campo e/o alla presenza effettiva dei soggetti impegnati nell'attività amatoriale o in quella agonistica.

È fatto obbligo agli avventori di prendere visione del Regolamento.

Il titolare della gestione del «campo attrezzato» assicura l'osservanza del predetto Regolamento da parte dei giocatori.

Allegato B) (articolo 8)

Elenco degli oneri informativi introdotti a carico di cittadini e imprese (salva diversa indicazione, i riferimenti normativi sono da intendersi alle disposizioni del decreto)

I) Denominazione

Istanza ed invio del prototipo al Banco Nazionale di Prova per la verifica di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, da parte di chiunque intende immettere sul mercato strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici.

Riferimento normativo:

articolo 2, terzo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 110 del 1975;

articolo 3, comma 3.

| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'obbligo di produrre istanza e di inviare il prototipo al Banco Nazionale di prova per la verifica di conformità dello stesso prototipo alle caratteristiche che devono avere gli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, individuati dall'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, è un obbligo imposto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento a chiunque intende immettere sul mercato tali strumenti.

Infatti, l'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, prevede che «non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a

17,27 millimetri».

Il successivo terzo periodo della richiamata norma dispone che «Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti».

Quindi, in attuazione delle previsioni normative appena richiamate, l'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento ha imposto a chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica di inviarne il prototipo e produrre specifica istanza al Banco Nazionale di Prova - via Mameli, 23 - 25063 Gardone V.T. (BS), alla quale deve essere allegata una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi al prototipo dello «strumento marcatore». È in facoltà del Banco Nazionale di prova richiedere la produzione di ulteriore documentazione ove necessaria.

II) Denominazione

Richiesta al comune di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per l'allestimento di un «campo attrezzato».

Riferimento normativo:

articolo 6, comma 1.

| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'espressa previsione della necessità della licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato» non costituisce un obbligo informativo di nuova introduzione, bensì piuttosto un requisito richiesto per l'utilizzo degli strumenti marcatori di cui al presente provvedimento nonché una conseguente precisazione ed un completamento, per aspetti di dettaglio, della disciplina attuale in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti.

Infatti, superando incertezze talora emerse nella pratica, il decreto precisa la necessità che i «campi attrezzati» nei quali vengono impiegati gli strumenti marcatori in questione siano da considerare luoghi

di pubblico spettacolo o intrattenimento, ove siano ricavati all'interno di parchi o aree aventi natura di luoghi pubblici o aperti al pubblico, e perciò, da autorizzare ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S.

La previsione ha, quindi, carattere del tutto ricognitivo e corrisponde ad un'esigenza di certezza interpretativa, anche a beneficio degli organizzatori e degli utenti dei «campi attrezzati».

Poichè, tuttavia, tale previsione fornisce un elemento di certezza normativa in ordine alla necessità della presentazione della domanda di licenza di cui all'art. 68 del TULPS per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato», pare opportuno farne menzione in questa sezione.

Ciò premesso:

la domanda va presentata al comune nel cui territorio è situato il campo attrezzato (la competenza comunale è stabilita dall'art. 19, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) con la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni minime di sicurezza contenute nell'Allegato A) al medesimo decreto;

il richiamato art. 68 prevede che «per eventi fino ad un massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;

per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, resta fermo quanto previsto a seguito della decertificazione dell'azione amministrativa (art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»;

alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione necessaria o alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere allegato il regolamento adottato dal titolare della licenza, che lo stesso titolare è tenuto a far rispettare agli avventori;

la disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione è integrata dalle normative comunali e dalle norme tecniche in materia di sicurezza

antincendio nei locali di pubblico spettacolo.

III) Denominazione

Avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza dei promotori di manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalità di lucro o di speculazione.

Riferimento normativo:

articolo 6, comma 1.

| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

Analogamente alla domanda di licenza di cui all'art. 68 TULPS, l'obbligo di preavviso all'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui all'art. 6, comma 1, del decreto, più che un obbligo informativo di nuova introduzione, costituisce precisazione di un onere che è da ritenersi già sussistente laddove l'evento si connoti come manifestazione sportiva (va ricordato al riguardo che in altri Paesi tale natura viene formalmente riconosciuta all'attività in questione e che pure in Italia le associazioni dei praticanti l'attività in questione ne rivendicano la medesima natura di sport).

Tale avviso, da darsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione, riguarda i «campi attrezzati» nei quali si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che rispettano le prescrizioni contenute nell'Allegato A) al medesimo decreto, per i quali l'obbligo di dare avviso è imposto a coloro che intendono promuovere le suddette manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalità di lucro o di speculazione.

All'avviso è allegato il regolamento adottato dal promotore, che è tenuto a farlo rispettare dagli avventori.

IV) Denominazione

Obbligo di conservazione della licenza e della segnalazione certificata di inizio attività, ovvero dell'avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza per le manifestazioni sportive senza finalità di lucro, per la gestione del «campo attrezzato» nel quale si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici.

Riferimento normativo:

articolo 71 T.U.L.P.S. e articolo 16 T.U.L.P.S.

| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

La licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. o la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta ai sensi dell'art. 71 del T.U.L.P.S. devono essere conservate a cura del titolare; analogamente deve essere conservata copia dell'avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza per l'ipotesi di cui all'art. 123 del T.U.L.P.S., per essere esibiti a richiesta agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, in caso di accesso ai sensi dell'art. 16 del T.U.L.P.S..

Sussiste, quindi, l'obbligo di conservazione della licenza o della SCIA, ovvero dell'avviso dato all'Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del T.U.L.P.S..

V) Denominazione

Obbligo di rilasciare idonea attestazione da parte di chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e quelli da impiegare nell'attività agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975, per ciascun esemplare, dalla quale deve risultare che l'esemplare è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità del Banco Nazionale di prova, con l'indicazione del numero identificativo attribuito al prototipo.

Riferimento normativo:

articolo 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975;

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Parte IV - Sicurezza e qualità, Titolo I - Sicurezza dei prodotti;

articolo 5, comma 3.

| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'obbligo di rilasciare idonea attestazione per ogni esemplare di strumento marcatore da impiegare nell'attività amatoriale e da impiegare nell'attività agonistica è un obbligo informativo di nuova introduzione previsto dall'art. 5, comma 3. La disposizione deriva dalla necessità di assicurare, nel prevalente interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ciascuno strumento marcatore immesso sul mercato sia conforme alle caratteristiche del prototipo sottoposto a verifica del Banco Nazionale di prova, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Il rilascio dell'attestazione trova giustificazione negli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni contenute nella Parte IV - Sicurezza e qualità, Titolo I - Sicurezza dei prodotti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.